

**COMUNE DI CAROVIGNO**

PROVINCIA DI BRINDISI
Settore Urbanistica - Sportello unico per l'edilizia

.Prot. n. 11974 del

03 NOV. 2010

RACCOMANDATA A.R.

**04 NOV. 2010
ESPEDITA**

VODAFONE OMNITEL N.V.
via Zappitelli n. 16
BARI

Ing. BOTTA GIUSEPPE
c.so A. De De Gasperi n. 296/4
BARI

SOCOIN SYSTEM S.r.L.
Zona H n. 17/D
NOCI

PACE FELICE s.a.s.
via S. D'Acquisito n. 15
NOCI

e p.c.

ARPA PUGLIA
via Galanti n. 16
BRINDISI

Vs. rif. prot. n. 410/10 NI-PU del 17/05/2010

OGGETTO: Installazione Stazione Radio Base con sistema UMTS e tratte in ponte radio da ubicarsi nel Comune di Carovigno in c.so Umberto I n. 128.
COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Con riferimento alla comunicazione di inizio dei lavori di installazione dell'impianto in oggetto, pervenuta in data 08/10/2010, si rileva che il titolo abilitativo alla realizzazione dello stesso si è costituito, ai sensi del comma 9 dell'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003, in forza del silenzio serbato dall'amministrazione in merito alla Vs. richiesta di autorizzazione, prot. n. 11974 del 27/05/2010.

Si rileva però che l'intervento proposto risulta in contrasto con quanto disposto con la Delibera di C.C. n. 22 del 23/07/2004 che consente l'installazione di impianti della tipologia in

questione, solo nelle zone omogenee di tipo "E" di cui al D.M. n. 1444 del 1968, e quindi **non anche nel sito da Voi previsto.**

Si rileva inoltre che tra la documentazione trasmessa in allegato alla precitata richiesta di autorizzazione, non è compresa la copia del titolo giuridico dal quale si possa accertare la disponibilità da parte della società richiedente, del lastrico solare su cui si intende effettuare l'installazione, né tantomeno sono fornite indicazioni circa la legittimità dello stesso fabbricato, l'esistenza di certificazioni attestanti la conformità dello stesso nonché l'idoneità anche statica delle strutture sulle quali l'impianto dovrà essere installato.

Per quanto sopra, ed in particolare per le ragioni di interesse pubblico richiamate nella Delibera di C.C. n. 22/2004 e ribadite nella Delibera di C.C. n. 43/2005, in applicazione degli artt. 4, 5, 7 e 8 della Legge 241/90, si comunica l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, dell'autorizzazione alla installazione di una stazione radio base con sistema UMTS, presso il fabbricato ubicato nel centro abitato di questo comune, in c.so Umberto I n. 128.

Per avere informazioni al riguardo, le SS.LL. potranno rivolgersi al sottoscritto Responsabile del Procedimento, presso questo ufficio, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, ed entro il termine di gg.15 dalla notifica delle presente potranno produrre scritti o memorie utili alla definizione del procedimento stesso.

Inoltre, nelle more della definizione del procedimento avviato,

SI DIFFIDANO

le SS.LL. dal procedere nella realizzazione delle opere in oggetto.

Carovigno, 03 novembre 2010

URB/GBP

Il Responsabile del Settore Urbanistica
Arch. Vito Nicola SAUCI



320/ Acch M 18/8/04

COPIA



23 AGO 2004

COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

PROCESSO VERBALE DELL'ATTO CONSILIARE

n° 22 del 23/7/2004

OGGETTO: Insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base di terra al servizio di telefonia mobile. Atto di Indirizzo.

L'anno duemilaquattro il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 17,00 è riunito in sessione straordinaria di I convocazione il Consiglio Comunale, composto dai signori:

		Pres.			Pres.
1. ANNICCHIARICO	Giuseppe Carlo Maria	Si	12. MELE	Cosimo	Si
2. BARELLA	Antonio	Si	13. PAGLIARA	Antonio	Si
3. BRANDI	Carmine Pasquale	Si	14. PECICCIA	Angelo Raffaele	No
4. CARLUCCI	Pietro	Si	15. PEPE	Nicola	Si
5. CERVELLERA	Martino	No	16. PERRINO	Vito Angelo	Si
6. DE BIASI	Francesco	No	17. SAPONARO	Vito	Si
7. DE SIMONE	Silvio	No	18. SBANO	Giuseppe	Si
8. EPIFANI	Vincenzo	Si	19. SEMERARO	Nicola	Si
9. FUSCO	Rosaria	No	20. SIMEONE	Leonardo	Si
10. LANZILLOTTI	Angelo	Si	21. ZIZZA	Vittorio	Si
11. LOCOROTONDO	Giancarlo	No			

Assegnati n.	21
In carica n.	21

Presenti n.	15
Assenti n.	6

E' inoltre, presente l'Assessore Esterno TAMBURRANO Geremia.

Presiede il Consigliere Comunale CARMINE BRANDI

Partecipa il Segretario Dr. Domenico RUGGIERO

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta **pubblica** dell'argomento sopraindicato, sottoponendo al Consiglio la seguente proposta di deliberazione ed i pareri prescritti del D. Lgv. 18.08.2000, n° 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che la Legge 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" dettava i principi fondamentali diretti a:
 - a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
 - b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 - c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
- che l'art. 8 della predetta legge prevedeva, tra le altre cose, la possibilità per i comuni di "adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici." al fine, probabilmente, di assicurare all'Ente locale il più generale potere del controllo sul corretto uso del proprio territorio anche nella materia della telefonia mobile;
- che la Regione Puglia con la legge 8 marzo 2002 n.5 dettava "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz";
- che le finalità della legge regionale n.5/2002 sono quelle di assicurare nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso con il funzionamento e ad all'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi ;
- che l'art.6 della legge regionale n.5/2002 individuava le Competenze del Comune, precisando che tra queste vi sono, tra l'altro, " l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- che il "Codice delle comunicazioni elettroniche" approvato con decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003 al comma 3 dell'art. 86 sancisce che le "infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. ";
- che da quanto sopra parrebbe che gli impianti di che trattasi possono essere collocati in ogni zona omogenea del territorio comunale, al pari delle opere di urbanizzazione primaria;
- che in effetti giurisprudenza recente – cfr. Consiglio di Stato, sez.IV , Ord. 6/4/2004, n.1612- ha evidenziato che non può essere preclusa al Comune nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la potestà di localizzare le stazioni radio base per telefonia cellulare in determinati ambiti del territorio, sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio;

- che il DPR 6 giugno 2001, n.380 T.U. dell'Edilizia all'art.3, comma 1, lett.e.4, ricomprende espressamente tra gli "interventi di nuova costruzione", subordinati al permesso di costruire "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione";

- che la necessità del permesso di costruire il cui scopo e, come noto, quello di verificare la conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale, consente di evidenziare la rilevanza della pianificazione comunale nella materia in esame;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.427 del 20/3/1978, in sostituzione del D.R. n.518 del 5/4/1973 veniva approvato il Programma di Fabbricazione e Regolamento edilizio.

- che le N.T.A. al capo IV - **ZONE PRODUTTIVE** - art. 2 - **ZONE PER LE ATTIVITA' PRIMARIE - DESTINAZIONE D'USO DI TALI ZONE** - recitano come segue:

"Le zone per attività primarie sono destinate prevalentemente allo esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura alle foreste alla caccia ecc; ad allevamenti di bestiame;

A) Le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura sono: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcili, silos, serbatoi, idrici, ricoveri per macchine agricole ecc.; sono considerati a servizio diretto del fondo agricolo i locali per ricovero animali che non superano la superficie e il numero di capi sottoelencati:omissis.....;

B) Costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei -prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole che lavorano prevalentemente prodotti propri ovvero svolte in cooperazione, ed all'esercizio di macchine agricole.

Allevamenti industriali: sono considerati allevamenti industriali tutti quei locali per ricovero di animali che superano gli indici di cui al punto A del presente articolo o riguardando allevamenti di specie animali non contemplate allo stesso punto; costruzioni per industrie estrattive e cave, nonché per attività comunque direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo sempre che tali costruzioni ed attività non provochino particolari problemi di traffico; costruzioni per industrie nocive." ;

Considerato:

- che sono pervenute richieste da parte di società di telefonia interessate all'installazione nel territorio comunale di stazioni radio per la telefonia cellulare;

- che ad oggi il nostro comune è sprovvisto di un piano e/o regolamento comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

- che nelle more della definizione del predetto regolamento si rende necessario dare degli indirizzi al Responsabile del Settore Urbanistica per consentire il rilascio del Permesso di Costruire o per l'accoglimento della Denuncia di Inizio Attività, in caso di potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt, come indicato dal comma 3 - art. 87 D.Leg.vo n.259 del 1/8/2003;

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Vista la legge regionale 8/3/2002, n.5 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 hz e 300 GHz";

Visto il che il "Codice delle comunicazioni elettroniche" approvato con decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003;

Visto il Programma di Fabbricazione ed in particolare le N.T.A. per le zone agricole;

Visto la Legge Regionale n°25 del 15.12.2000 artt. 6 e 7 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica ;

Vista la legge regionale n° 56 del 30.05.1980 "Tutela ed uso Territorio";

Vista la legge regionale n.° 20 del 27/7/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6320 del 13/11/1989 " Approvazione criteri per la formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno residenziale produttivo";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs.267 del 2000;

Nella necessità di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso con i voti unanimi resi nei modi e nei termini di legge.

Visto l'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000;

DELIBERA

Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Urbanistica, nelle more della predisposizione del P.U.G. e del piano e/o regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, e quindi nelle more dell'individuazione di appositi siti da parte dell'Ente di consentire, conformemente al vigente Programma di Fabbricazione l'installazione di strutture, tralicci o pali per antenne nelle zone E di cui al D.l. n.1444/88, a condizione che dalla base dell'antenna e per un raggio pari almeno a metri 50 non vi siano abitazioni o altri immobili con una permanenza umana di almeno otto ore al giorno;

Di dare atto che dovrà consentirsi l'installazione di nuovi impianti per stazioni radiobase a condizione che le emissioni delle stesse rispettino i limiti fissati dalle norme nazionali e regionali vigenti;

Di dare atto che ai sensi del comma 1, art. 87 D.Leg.vo n.259/2003 dovrà acquisirsi, preventivamente al rilascio di consenso, il parere dell'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente** di cui all'art. 14 della legge 22/2/2001, n.36;

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Settore Urbanistica ed al Responsabile del Settore LL.PP.-Ambiente per l'applicazione.

Il Presidente mette ai voti l'antescritta proposta di deliberazione che a scrutinio *palese* e all'**unanimità**

IL CONSIGLIO "A P P R O V A"

e, con separata, successiva votazione dall'identico esito, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000, rende la presente immediatamente eseguibile.

Di quanto precede viene il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Domenico Ruggiero

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Carmine Brandi

Certifico

che l'antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoindicate disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia il 4 all'albo pretorio del Comune, ove è rimasta per i successivi quindici giorni (art. 124, D.Lgs 267/2000);

è stata trasmessa:

- 1 al Prefetto (art. 135);
- 1 ai consiglieri capogruppo (art. 125);
- 1 all'Ufficio interessato;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il _____ (art. 134);

è divenuta definitivamente esecutiva il _____, decorso l'intero periodo della pubblicazione (art. 124).

Addì, 4

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico RUGGIERO

Certifico che l'antescritta deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì, 04 AGO 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico RUGGIERO

